

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 123 DEL 03.08.2018

Il giorno 3 agosto 2018 alle ore 11.00 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Art. 25 recante "Disposizioni transitorie in materia di personale", d.lgs. 175/2016/Esito dell'analisi a verifica dell'eventuale esubero di personale anche ai sensi degli artt. 19 e 24 di detto decreto.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso atto,

- che l'art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. a), d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (nel seguito: «TU 2016»), recita: «1] Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale»;
- che il sopracitato art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) c. 2, d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI»;
- che tale TU 2016 è stato emanato sulla base degli artt. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) e 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche) della legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) in vigore dal 27/6/2017 (così detta legge Madia);
- che il sopracitato TU 2016 è stato poi attratto al decreto correttivo ed integrativo di cui al d.lgs. 100/2017, in vigore dal 27/6/2017;
- che l'art. 19 (Gestione del personale), c. 5, d.lgs. 175/2016 prevede che: «5] Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;

Visto altresì,

- la l. 300/1970 (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento*);
- il d.lgs. 150/2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*);
- il d.lgs. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*);
- il d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il dPR 108/2016 (*Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro*);

Considerato,

- che nel caso di specie questa società sviluppa il servizio di interesse economico generale (SIEG) a rete di cui al servizio di distribuzione gas naturale ai sensi del d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) e dMSE 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*) e s.m. e i., e idrico integrato (in acronimo «SII») ai sensi del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e relative leggi regionali di esecuzione ed attuazione di cui alla l.r. Lombardia n. 23/2006 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e della successiva l.r. 21/2010 (*Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*); dell'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), l. 148/2011 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*); e quindi il servizio pubblico locale di Smart city e l'attività contendibile di Trasporto e onoranze funebri (TOF), ai sensi (TOF escluso) dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*); degli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), 13 (*Funzioni*), 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), e dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. i), d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- che trattasi di società di capitali di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo VII, Capo V, del codice civile, a capitale pubblico totalitario da parte di una pluralità di enti locali ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. d), e), m), o), d.lgs. 175/2016, che adotta come modello di governance quello tradizionale monocratico, che persegue obiettivi di equilibrio economico-finanziario (art. 3, c. 1, lett. «fff», d.lgs. 50/2016) e che all'interno del territorio dei propri enti locali soci gode di diritti in esclusiva o speciali per la gestione della sopracitata attività (art. 3, c. 1, lett. III) e mmm), d.lgs. 50/2016), con le azioni e/o strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati;

Rilevato,

- che questa società ha chiuso gli esercizi 2015 e 2016 con un risultato positivo e con un *trend* in crescita;
- che l'art. 25 (*Disposizioni transitorie in materia di personale*) al c. 1, del TU 2016 prevede che: «1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
- che i servizi pubblici locali di cui trattasi (TOF escluso) sono ricompresi nei servizi di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a); 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), d.lgs. 175/2016, in collegamento (nel caso di specie) con gli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192, del d.lgs. 50/2016 e con il citato art. 4, c. 2 lett. c) e 16 (*Società in house*), del pluricitato d.lgs. 175/2016;
- che l'art. 2 (*Definizioni*), c. 1 del TU 2016 si riferisce, nel caso di specie (per il rinvio effettuato all'art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001) agli enti locali e il successivo art. 25, c. 1 si riferisce alle società a controllo pubblico, nella definizione fornita dall'art. 2, c. 1, lett. b) e n), TU 2016 e nelle forme ammesse dal successivo art. 3;
- che si rende quindi obbligatorio predisporre l'eventuale elenco del personale in eccedenza a tutt'oggi, atteso il contenuto del decreto ministeriale previsto al c. 1 del citato art. 25, TU 2016;
- che in tal senso è stata prodotta la relazione su «*Ricognizione del personale al 30/09/2017*», acquisita in atti e che, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che tale eventuale eccedenza non potrà — comunque — prescindere dagli indirizzi che saranno formulati dal massimo consesso comunale (veicolati per il tramite dell'organo volitivo di questa società) ai fini del contenimento dei costi totali di funzionamento, ai sensi dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016;
- che, ai sensi dell'art. 2425 (*Contenuto del conto economico*), codice civile, rientrano tra i costi totali di funzionamento i costi operativi ed extraoperativi, questi ultimi al netto di eventuali proventi finanziari (*et similia*) ed al lordo delle imposte di competenza sul reddito (sussistendo gli obblighi di cui all'art. 6 recante *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*, c. 1, TU 2016), comprensivi del ragionevole utile al fine del perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui al pluricitato art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016;

Considerato,

- che quanto nel seguito esposto è stato analiticamente illustrato nella citata «*Relazione*»;
- che, a livello di sintesi, la società rileva al 31/12/2015, a valori medi, n. 90,68 dipendenti ed al 31/12/2016 (sempre a valori medi) n. 88,76 dipendenti, rispetto al numero medio di 83,91 unità al 30/9/2017 (con un saldo netto di periodo (medio 2015 – medio al 30/9/2017) inferiore di -n. 6,77 unità medie);

- che dal bilancio consuntivo al 31/12/2016, si rileva un costo complessivo del lavoro (classe B9, art. 2425 codice civile) di euro 4.711.907 su un valore della produzione di euro 15.627.897 (con una incidenza del 30,15%);
- che è considerato ragionevole ricordare gli sforzi profusi nel 2016 per sostenere, a parità di efficienza, le *performances* aziendali;
- che nel caso di specie ogni analisi del costo del lavoro non potrà prescindere dalla somma di tale fattore produttivo con il costo dei servizi esternalizzati (nel 2016 d' incidenza sul valore della produzione pari al 52,7% e nel 2015 al 54,9%);
- che il costo medio del lavoro annuo 2015 per singolo dipendente di euro 54.578 è stato mediamente contenuto nel 2016 in euro 53.086, allineato ai valori medi di settore (fonte: Utilitatis, *Blue Book. I dati sul servizio idrico in Italia*, a cura di Utilitatis e Federambiente, con la collaborazione di Invitalia, Roma, 2017 e, stessa fonte *Yellow Book. I dati sul servizio di distribuzione e vendita del gas naturale in Italia*);
- che trattasi di società che opera in una pluralità di settori quali la distribuzione gas naturale ed il SII a bassa intensità del lavoro rispetto alle attività *labour intensive* di cui ai settori TOF e *Smart city*;
- che il tasso di variazione del valore della produzione tra il 2016/2015 è stato del -4,9%;
- che il tasso di variazione dei costi totali di funzionamento (lordo imposte sul reddito e netto dei proventi finanziari e prima del risultato di esercizio) è stato tra il 2016/2015 del -13,20% (quindi con una riduzione più che proporzionale rispetto al tasso di variazione della produzione);
- che la somma del costo del lavoro e servizi esternalizzati tra il 2016/2015 ha subito una variazione del -8,64% (con una riduzione più che proporzionale rispetto alle variazioni del valore della produzione);
- che il risultato di esercizio è sensibilmente cresciuto, tra i due esercizi 2016/2015, del +169,3% (alla luce del diverso apporto fornito dalla gestione *extra operativa*);
- che la produttività oraria (valore della produzione/totale delle ore lavorabili) tra il 2015/2016 è diminuito del -1,62%;
- che il *cash flow* stretto è cresciuto, tra i due esercizi 2016/2015, del +45,6%;
- che si può pertanto affermare che il costo del lavoro e quindi il correlato organico di personale, non risulta eccedente rispetto alle necessità organizzative e gestionali dell'impresa di cui trattasi, anche in rapporto agli obiettivi di efficacia (volumi) ed efficienza (qualità);

Rilevato,

- che a livello di *benchmarking* dalla «Relazione Corte dei conti 2015 su “Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati dai Comuni, Province e Regioni e relative analisi”», Sezione autonomie, deliberazione n. 15/SEZ AUT/2014/FRG del 6/6/2014, Roma, con i dati statistici al 31/12/2012, nella Regione Lombardia, si rileva una incidenza nel 2012 del risultato di esercizio sul valore della produzione del 2,43%, inferiore al valore del 2015 registrato da questa società e pari al 3,41;

Ritenuto,

- di dovere distinguere, ai sensi del pluricitato art. 25, c. 1, TU 2016 la fase della ricognizione finalizzata all'individuazione degli esuberi del personale (anche ai sensi dell'art. 24 di tale TU) dalla successiva fase di trasmissione di tale elenco del personale eccedente alla Regione di riferimento;
- di avere fornito ampia motivazione circa i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali pronunciarsi sull'esito dell'analisi sull'eventuale esubero del personale ai sensi degli artt. 25 e 19, c. 5, TU 2016, (e se del caso del precedente art. 24 recante *Revisione straordinaria delle partecipazioni*);


DETERMINA

- 1) di recepire quanto esposto nella precedente parte deliberativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) che sulla base della dettagliata analisi di cui alla citata «*Relazione*» i cui contenuti sono stati in sintesi sopra riportati, non sussiste la presenza di personale in esubero;
- 3) d'incaricare il responsabile della trasparenza e integrità (RTI) di questa società a dar luogo alla pubblicità sul sito aziendale della trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- 4) d'incaricare il responsabile della trasparenza ed integrità (RTI) a dar luogo agli adempimenti connessi e conseguenti con le disposizioni dell'art. 25, TU 2016 e relativi decreti ministeriali;
- 5) di riservarsi di informare della presente deliberazione i soci, all'interno dell'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile;
- 6) che in assenza di esubero di personale non saranno coinvolte sul punto le OO.SS. (RSA e/o RSU) e le Associazioni di categoria.

Verbale chiuso alle ore 11,30.

L'Amministratore Unico

Dott. Gianluca Zorzoli,



La Segretaria Verbalizzante

rag. Simona Vismara

